

Richieste di chiarimenti

Cosa si intende per servizi culturali accreditati?

Come indicato nell'art. 3 punto 1 dell'avviso, per servizi culturali accreditati si intendono quelli "facenti parte dell'Organizzazione Museale Regionale (O.M.R.) e dell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale (O.B.R.), approvati con i decreti citati all'articolo 1".

I testi dei decreti sono scaricabili dalla pagina del sito dedicata all'avviso.

I 10 servizi culturali accreditati in OBR/OMR previsti dall'art. 3 punto 2 dell'avviso possono essere la somma di biblioteche e musei di ente locale o di interesse locale ricadenti nell'area geografica definita?

Sì, in questo modo si formerebbe una nuova aggregazione di servizi culturali integrati, di cui all'art. 3 punto 2 dell'avviso. Di questa aggregazione possono far parte anche archivi storici, in qualità di partner. Come precisa l'art. 7 dell'avviso, è necessario presentare, nell'ambito della documentazione richiesta, "l'atto costitutivo dell'unione o aggregazione di Comuni già formalizzata o atto di impegno alla costituzione di nuove aggregazioni, sottoscritto da tutti gli Enti coinvolti nel progetto".

Possono presentare un unico progetto due sistemi diversi – (ad esempio, uno museale e uno bibliotecario) di una determinata area, che si coordinano tra loro?

Sì, in questo modo si formerebbe una nuova aggregazione di servizi culturali integrati, di cui all'art. 3 punto 2 dell'avviso. Come precisa l'art. 7 dell'avviso, è necessario presentare, nell'ambito della documentazione richiesta, "l'atto costitutivo dell'unione o aggregazione di Comuni già formalizzata o atto di impegno alla costituzione di nuove aggregazioni, sottoscritto da tutti gli Enti coinvolti nel progetto".

In ciò che è previsto dal punto 2 dell'art.3 comma 1, si può ricomprendere anche il caso di un sistema già esistente che si aggrega con altri servizi culturali accreditati diversi da quelli già facenti parte del sistema?

Tra le nuove aggregazioni di Enti locali può anche essere compreso il caso di un Sistema già esistente che aggrega in questa occasione servizi culturali - accreditati in OBR o OMR – in aggiunta a quelli già aggregati nell'unione di comuni o consorzio. Come precisa l'art. 7 dell'avviso, è necessario presentare, nell'ambito della documentazione richiesta, "l'atto costitutivo dell'unione o aggregazione di Comuni già formalizzata o atto di impegno alla costituzione di nuove aggregazioni, sottoscritto da tutti gli Enti coinvolti nel progetto".

Nel caso previsto dal punto 2 dell'art. 3 "nuove aggregazioni di Enti Locali nell'ambito di aree geografiche definite, di cui facciano parte almeno 10 servizi culturali accreditati", come si manifesta l'adesione di un servizio culturale accreditato di interesse locale (ad esempio, di ente religioso o di privati) per far sì che venga ricompreso nel conteggio? Deve intervenire il Comune entro il quale il servizio culturale diocesano o privato ricade?

Come nel caso dei sistemi già esistenti e accreditati – dei quali possono far parte anche biblioteche o musei di interesse locale (diocesani o privati) – anche delle nuove aggregazioni costituite per l'occasione possono far parte biblioteche o musei di interesse locale. I titolari dei servizi culturali di interesse locale manifestano la loro adesione in forma scritta al nuovo sistema e al progetto che viene presentato, attraverso un atto di impegno.

Se poi il Comune nel cui ambito ricadono i servizi culturali diocesani o privati è interessato ad aderire alla nuova aggregazione di Comuni per mettere a disposizione, ad esempio, spazi per le iniziative previste, nulla osta a questa decisione e potrebbe costituire un partner del progetto.

Cosa si intende per “Altri servizi culturali partecipanti al Sistema”, punto 6 della scheda 3?

La distinzione tra il punto 5 e il punto 6 della scheda 3 va intesa come distinzione tra servizi culturali che vanno conteggiati in relazione all’entità del finanziamento (come da art. 6 del bando) e servizi culturali che non possono essere compresi nel conteggio perché non in OBR e OMR.

Al punto 5 vanno quindi elencati i servizi culturali in OBR e OMR che fanno parte del sistema e che aderiscono al progetto. Al punto 6 vanno elencati eventuali servizi culturali non accreditati che aderiscono al progetto. Né al punto 5 né al punto 6 possono comparire servizi culturali che hanno aderito ad altri progetti.

Può uno stesso servizio culturale partecipare a più di un progetto (ad esempio un museo al progetto sia di un sistema territoriale che di uno tematico)?

No, ogni servizio culturale - accreditato e non – può partecipare ad un unico progetto (art. 3 dell’avviso).

Può uno stesso comune partecipare a due progetti, ad esempio se ha una biblioteca ed un museo?

Nell’art. 3 dell’avviso pubblico si specifica che “Ogni servizio culturale di cui ai precedenti punti 1 e 2 può far parte di un unico progetto”. Questo significa che il servizio culturale museo può far parte del progetto del sistema museale e il servizio culturale biblioteca può far parte del progetto del sistema bibliotecario.

Quali archivi possono ripresentare la domanda di contributo? cosa è necessario produrre per dimostrare di aver lavorato in modo continuativo ed in forma integrata con altri archivi del territorio?

Per dimostrare di aver lavorato in modo continuativo ed in forma integrata con altri archivi del territorio, fanno fede i progetti presentati dal Polo archivistico in passato, che riguardano anche altri archivi del territorio, e che sono stati finanziati dalla Regione Lazio.

Un ente può essere capofila di due progetti diversi relativi a due sistemi diversi?

Se esistono accordi e documenti secondo i quali un Ente è capofila di due sistemi diversi già esistenti (ad esempio di un sistema bibliotecario e di polo archivistico), ciò rientra nella casistica prevista dall’art. 3 punto 1 del bando “Sistemi museali e bibliotecari accreditati facenti parte dell’Organizzazione Museale Regionale (O.M.R.) e dell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale (O.B.R.), approvati con i decreti citati all’articolo 1, e poli archivistici formalmente istituiti da parte di Enti Locali o che dimostrino di aver lavorato in modo continuativo ed in forma integrata con altri archivi del territorio. La domanda è presentata da un Ente capofila già individuato o individuato per l’occasione”. In alternativa, l’Ente potrebbe presentare un unico progetto che riguarda sia archivi che biblioteche, attraverso un nuovo accordo tra comuni finalizzato alla partecipazione al progetto, che rientrerebbe nella casistica prevista dall’art. 3, punto 2.

La condizione da rispettare è che un servizio culturale non partecipi a due progetti diversi.

Un Comune può aderire ad una nuova aggregazione di comuni anche se non gestisce un servizio culturale?

Se si tratta di una nuova aggregazione di comuni (art. 3, punto 2), possono farne parte anche comuni che non gestiscono servizi culturali; in questo caso tali comuni potrebbero figurare tra i partner del progetto.

Gli archivi storici possono essere conteggiati nel numero dei 10 servizi culturali?

Gli archivi storici non hanno mai avuto un sistema di accreditamento e non possono quindi essere calcolati nel conteggio.

Cosa si intende per “atto di impegno” di cui all’art. 7 dell’avviso?

L’atto di impegno” citato all’art. 7 dell’avviso pubblico si può intendere come un qualsiasi atto amministrativo, anche una lettera di intenti, con il quale l’ente, nella persona del legale rappresentante, manifesta la volontà di impegnarsi a costituire, una volta ottenuto il finanziamento, l’aggregazione di enti per la realizzazione del progetto nelle forme e nei termini previsti dal progetto stesso.

Si possono contemplare nelle spese anche i costi del personale?

Se si tratta di costi relativi alla realizzazione del progetto si possono contemplare anche costi per il personale, basta che non si tratti di personale dipendente fisso degli enti locali. L'avviso pubblico non prevede che si consideri la quantificazione del lavoro svolto dal personale dipendente fisso né come spesa ammissibile né come quota parte di contributo.

Come si possono regolare i Comuni per la percentuale di cofinanziamento (che può variare dal 5% al 25%)?

Per quanto riguarda il cofinanziamento, l'indicazione è quella di prevedere il contributo minimo del 5% sul quadro economico e nell'ambito della deliberazione di richiesta del contributo. La graduatoria e i punteggi saranno comunicati entro l'anno e sarà possibile integrare con successivo atto nell'esercizio finanziario successivo la parte eventuale di contributo non previsto inizialmente.

Esiste una discrepanza tra le percentuali del testo del bando, art. 5, punti 2 e 3 e l'allegato B , "Scheda 4 – Progetto e bilancio", qual è la versione corretta?

Sulla pagina

http://www.regione.lazio.it/rl_cultura/?vw=documentazioneDettaglio&id=36958

è stata pubblicata la seguente avvertenza in merito:

AVVERTENZA

Si fa presente che a proposito della discrepanza nell'indicazione delle percentuali tra l'allegato A dell'avviso pubblico, art. 5, punti 2 e 3 e l'allegato B, "Scheda 4 –Progetto e bilancio", la versione corretta è quella contenuta nel testo del bando, e cioè:

2. Costi di comunicazione (ad esempio attività di ufficio stampa, produzione e diffusione di materiale promozionale, pubblicità su media) consentiti entro il limite del 20% del totale delle uscite;
3. Spese di progettazione e di coordinamento delle attività, qualora affidate a soggetti esterni, consentite nel limite massimo del 15% del totale delle uscite.

Come va interpretato il riferimento ai curricula?

Si riferisce anche ai curricula di altre professionalità che tuttavia risulta difficile coinvolgere senza aver prima esplicitato una procedura di evidenza pubblica?

L'articolo 7 del bando prevede tra i documenti da presentare anche i curricula delle figure professionali coinvolte nella realizzazione del progetto: direttori, responsabili e operatori dei servizi culturali, figure professionali nell'ambito dei soggetti partner e altri singoli professionisti.

Il riferimento ai curricula si riferisce quindi a tutti i curricula delle professionalità coinvolte che il soggetto richiedente ritiene di presentare.

Come si configura l'accesso al contributo per i partner del progetto (quali associazioni culturali e partner privati operanti nel settore come da art.3.2)? Possono questi partner essere anche affidatari di incarichi di progettazione e coordinamento delle attività, come da art. 5.3 (come soggetti esterni)? C'è un obbligo per i partner di partecipare al cofinanziamento?

I partner, essendo soggetti esterni rispetto ai servizi culturali coinvolti nel progetto, possono essere anche affidatari di incarichi di progettazione e coordinamento delle attività, come dall'art. 5.3, ed il loro ruolo sarà specificato nel progetto. L'avviso pubblico non entra nel merito dei rapporti tra l'ente capofila e i partner, ossia sono a discrezione dell'ente capofila la modalità di affidamento degli incarichi e gli accordi economici. La documentazione da produrre, come prevede l'art. 7 del bando, deve comprendere l'elenco dei partner, la loro manifestazione di adesione, i curricula delle figure professionali coinvolte nel partenariato, l'atto costitutivo e lo statuto aggiornato nel caso di persone giuridiche private.

